Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — ROMA - Lunedì, 6 agosto 1928 - ANNO VI — **Numero 182**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti o ad accrescere [illegible] in conto corrente postale.

[illegible] di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più [illegible]rrentisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulte[illegible]ili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio dei [illegible]nti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici con[illegible] per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'in[illegible]reditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione fotografica internazionale, in Torino.

Con decreto 30 giugno 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1928 al registro n. 8 Finanze, foglio n. 183, la sezione di Torino del Club Alpino Italiano è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, una Esposizione fotografica internazionale che avrà luogo a Torino dal 20 settembre al 7 ottobre 1928.

VII Mostra annuale dell'ammobiliamento e delle industrie affini, in Cascina.

Con decreto 30 giugno 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio detto anno al registro n. 8 Finanze, foglio n. 146, la Società anonima cooperativa per la Mostra permanente dei mobili di Cascina è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la VII Mostra annuale dell'ammobiliamento e delle industrie affini che avrà luogo a Cascina dal 26 agosto all'8 ottobre 1928.

Esposizione estiva, in Genova-Pegli.

Con decreto 7 luglio 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 detto al registro n. 8 Finanze, foglio n. 145, l'Azienda autonoma di cura per la Stazione climatica e balneare di Genova-Pegli è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione estiva (abbigliamento, arredamento della casa, mensa ed alimentazione, viaggi, sport e turismo, villeggiatura e stazione di cura, mostra d'arte regionale ligure), che avrà luogo a Genova-Pegli nei mesi di luglio ed agosto 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2232.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1761.
Approvazione della Convenzione e dello Statuto, firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione ed allo Statuto, firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè al relativo Atto finale.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore, nei termini previsti dalla Convenzione di cui all'articolo precedente, dopo il deposito delle relative ratifiche da parte dell'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

SOCIETE DES NATIONS

Conférence internationale pour la création d'une Union internationale de secours.

Convention et statuts établissant une Union internationale de secours

Convention.

Le Président de la République albanaise; le Président du Reich allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président de la République de Colombie; le Président de la République de Cuba; le Président de la République de Pologne, au nom de la Ville libre de Dantzig; Sa Majesté le Roi d'Egypte; le Président de la République de l'Equateur; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République de Finlande; le Président de la République française; le Président de la République hellénique; le Président de la République de Guatémala; Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; le Président de la République de Lettonie; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; le Président de la République de Nicarágua; le Président de la République du Pérou; le Président de la République de Pologne; le Président de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; les Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin; le Président de la République tchécoslovaque; le Président de la République de Turquie; le Président de la République de l'Uruguay et le Président des Etats-Unis de Venezuela:

Vu le préambule du Pacte de la Société des Nations, aux termes duquel, « pour développer la coopération entre les Nations . . . . , il importe . . . . . . d'entretenir des relations internationales fondées sur la justice . . . . . »;

Vu l'article 23 (*f*) du Pacte, aux termes duquel les Membres de la Société des Nations « s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international pour prévenir et combattre les maladies »;

Vu l'article 25 du Pacte, aux termes duquel « les Membres de la Société s'engagent à encourager et favoriser l'établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge dûment autorisées qui ont pour objet l'amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le monde »;

Considérant que ces principes rencontrent d'ailleurs l'assentiment de tous les Etats;

Résolus à développer l'entr'aide dans les calamités, à encourager les secours internationaux par l'aménagement méthodique des ressources disponibles et à préparer tout progrès du droit international dans ce domaine;

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

Le Président de la République albanaise:

M. Libohova, Chargé d'Affaires à Paris.

Le Président du Reich allemand:

Le lieutenant-colonel en retraite P. Draudt, Vice-Président de la Croix-Rouge allemande,
M.me J. Dünner, Conseiller au Ministère du Travail,
Le Dr. F. Ruppert, Conseiller au Ministère de l'Intérieur,
Le Dr. G. Schellert, Conseiller de Légation au Ministère des Affaires étrangères.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. le sénateur A. François, Econome général de la Croix-Rouge de Belgique.

Le Président des Etats-Unis du Brésil:

M. Raoul De Rio Branco, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaires près le Conseil fédéral suisse.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Pour l'Inde:

Sir Atul Chandra Chatterjee, Haut Commissaire de l'Empire de l'Inde à Londres.

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

M. Stephane Laftchieff, Membre du Comité de la Croix-Rouge bulgare.

Le Président de la République de Colombie:

Le Dr. Antonio José Restrepo, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République de Cuba:

M. G. De Blanck, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République de Pologne:

Pour la Ville libre de Dantzig:
Le Dr. W. Chodzko, ancien Ministre, Directeur de l'Ecole d'hygiène d'Etat à Varsovie,
Le Dr. Ferber, Secrétaire général de la Croix-Rouge de Dantzig.

Sa Majesté le Roi d'Egypte:

M. Ahmed El Kadry, Consul à Genève.

Le Président de la République de l'Equateur:

M. F. Guarderas, Chargé d'Affaires à Rome.

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

M. L. Quer Boule, Chargé d'Affaires à Berne.

Le Président de la République de Finlande:

M. Rudolf Holsti, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République française:

Le comte Bertrand Clauzel, Ministre plénipotentiaire, Chef du Service français de la Société des Nations au Ministère des Affaires étrangères.

Le Président de la République hellénique:

M. V. Dendramis, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Le Président de la République de Guatémala:

M. J. Castañeda.

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie:

M. P. De Hevesy de Heves, Ministre résident, Délégué permanent de la Hongrie auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'honorable Giovanni Ciraolo, Sénateur du Royaume,
L'honorable Stefano Cavazzoni, Député au Parlement.

Le Président de la République de Lettonie:

M. Ch. Duzmans, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:

M. Rodolphe Ellès, Vice-Consul à Genève.

Le Président de la République de Nicaragua:

M. F. Medina, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française.

Le Président de la République du Pérou:

M. Victor Gonzalez Olaechea, Chargé d'Affaires à Rome.

Le Président de la République de Pologne:

Le Dr. W. Chodzko, ancien Ministre, Directeur de l'Ecole d'hygiène d'Etat à Varsovie.

Le Président de la République portugaise:

M. A. M. Bartholomeu Ferreira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. N. P. Comnène, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Les Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin:

M. Fr. Paolo Vanni Archirafi, Vice-Consul d'Italie à Genève.

Le Président de la République tchécoslovaque:

M. Ferdinand Veverka, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Le Président de la République de Turquie:

Mehmed Munir Bey, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Le Président de la République de l'Uruguay:

M. E. Buero, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Et le Président des Etats-Unis de Venezuela:

M. O. Baptista, Chargé d'Affaires à Berne,
M. Francisco J. Duarte, Consul à Genève.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes constituent une Union Internationale de Secours régie par la présente Convention et les Statuts ci-annexés.

Sont Membres de l'Union Internationale de Secours ceux des Membres de la Société des Nations et ceux des Etats non Membres de la Société des Nations qui sont Parties à la présente Convention.

Article 2.

L'Union Internationale de Secours a pour objet:

1° Dans les calamités dues à des cas de force majeure et dont la gravité exceptionnelle excède les facultés ou les ressources du peuple frappé, de fournir aux populations sinistrées des premiers secours et de réunir à cette fin les dons, ressources et concours de toute espèce;

2° Dans toutes les calamités publiques, de coordonner, s'il y a lieu, les efforts faits par les organisations de secours, et, d'une façon générale, d'encourager les études et les mesures préventives contre les calamités et d'intervenir pour que tous les peuples pratiquent l'entr'aide internationale.

Article 3.

L'Union Internationale de Secours exerce son action en faveur de toutes populations sinistrées, quelles que soient leur nationalité et leur race, sans faire de distinction au point de vue ocial, politique ou religieux.

Toutefois, l'action de l'Union Internationale de Secours est limitée aux calamités survenant dans les territoires des Hautes Parties contractantes auxquels la présente Convention est applicable et à celles qui surviendraient dans d'autres pays et qui de l'avis du Comité exécutif, mentionné à l'article 6, seraient de nature à affecter lesdits territoires des Hautes Parties contractantes.

Article 4.

L'action de l'Union Internationale de Secours dans chaque pays est subordonnée à l'agrément du Gouvernement.

Article 5.

La constitution et le fonctionnement de l'Union comportent le libre concours:

1° Des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, conformément à l'article 25 du Pacte de la Société des Nations, et des institutions ou organes qui constituent ou constitueraient entre celles-ci un lien juridique ou moral;

2° De toutes autres organisations publiques ou privées qui seraient en mesure d'exercer, en faveur de la population sinistrée, les mêmes activités, si possible en collaboration avec les Sociétés de la Croix-Rouge et les institutions susmentionnées.

Article 6.

L'action de l'Union Internationale de Secours s'exerce par un Conseil Général, qui désigne un Comité exécutif dans les conditions prévues par la présente Convention et les Statuts ci-annexés.

Le Conseil Général de l'Union Internationale de Secours comprend les délégués de tous les Membres de l'Union Internationale de Secours, à raison d'un délégué par Membre.

Chacun des Membres de l'Union Internationale de Secours peut se faire représenter par sa Société nationale de la Croix-Rouge ou par l'une des organisations nationales visées à l'article 5.

Article 7.

L'Union Internationale de Secours a son siège dans la ville où est établie la Société des Nations.

Elle peut avoir tout ou partie de ses services administratifs en tout endroit désigné par le Comité exécutif.

Article 8.

Dans les limites de son objet et conformément aux diverses législations nationales, l'Union Internationale de Secours a le droit, soit directement soit par l'intermédiaire de toute personne agissant pour son compte, d'ester en justice, d'acquérir à titre gratuit ou onéreux et de posséder des biens, sous les réserves prévues à l'article 12.

Article 9.

Chacun des Membres de la Société des Nations et Etats non Membres, Parties à la présente Convention, prend l'engagement de participer à la constitution d'un fonds initial de l'Union Internationale de Secours. Ce fonds est divisé en parts de 700 francs suisses chacune. Tout Membre de la Société des Nations souscrit un nombre de parts égal au nombre d'unités que comporte sa cotisation aux dépenses de la Société des Nations. La cotisation des Etats non Membres de la Société des Nations sera fixée par le Comité exécutif, d'après les principes en vigueur pour la fixation des cotisations des Membres de la Société des Nations.

Article 10.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'emploiera pour que, dans toute la mesure permise par sa législation, sur ceux de ses territoires auxquels s'applique la présente Convention, il soit accordé à l'Union Internationale de Secours et aux organisations agissant pour son compte, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente Convention et des Statuts ci-annexés, toutes les immunités, facilités et franchises les plus favorables pour leur installation, la circulation de leur personnel et de leur matériel et leurs opérations de secours, ainsi que pour la publicité de leurs appels.

Article 11.

Les ressources de l'Union Internationale de Secours se composent, en outre du fonds initial prévu à l'article 9:

1° Des subventions volontaires que les Gouvernements peuvent accorder;

2° Des fonds recueillis dans le public;

3° Des libéralités prévues à l'article 12.

Article 12.

L'Union Internationale de Secours peut recevoir toutes espèces de libéralités. Les libéralités peuvent être soit pures et simples, soit destinées par leurs auteurs au moyen de charges, conditions ou affectations spéciales, à tel pays, à telle catégorie de calamités ou à telle calamité particulière qu'il indiquerait.

Les libéralités ne seront acceptables que si elles sont conformes à l'objet de l'Union Internationale de Secours défini aux articles 2 et 3 de la présente Convention, ainsi qu'à la législation particulière des Etats intéressés.

Article 13.

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme portant atteinte en aucune manière à la liberté des sociétés, institutions ou organes visés à l'article 5, quand ils agissent pour leur propre compte.

Article 14.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront, s'ils ne peuvent être réglés par des négociations directes ou par toute autre voie de règlement amiable, envoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. La Cour pourra être saisie, le cas échéant, par requête émanant de l'une des Parties. Si les Etats entre lesquels surgit un différend, ou l'un d'entre eux, n'étaient pas Parties au Protocole du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacun d'eux, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

Article 15.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et pourra, jusqu'au 30 avril 1928, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non Membre représenté à la Conférence de Genève, ou à qui le Conseil de la Société des Nations aurait, à cet effet, communiqué un exemplaire de la Convention.

Article 16.

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera le dépôt à tout Etat signataire ou adhérent.

Article 17.

A partir du premier mai 1928, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat mentionné à l'article 15 pourront adhérer à la présente Convention. Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations, pour être déposée dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tout Etat signataire ou adhérent.

Article 18.

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsque les ratifications ou adhésions auront été déposées au nom d'au moins douze Membres de la Société des Nations ou Etats non Membres, dont les souscriptions réunies atteindraient six cents parts. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la dernière de ces ratifications ou adhésions. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de l'instrument de ratification ou de la notification de l'adhésion.

Pour l'application de cet article, le Secrétaire général de la Société des Nations établira une estimation provisoire des contributions des Etats contractants non Membres de la Société des Nations.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.

Article 19.

Tout Membre de l'Union Internationale de Secours peut se retirer de l'Union moyennant préavis d'un an communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations.

Un an après la réception de ce préavis par le Secrétaire général de la Société des Nations, les stipulations de la présente Convention cesseront d'être applicables au territoire du Membre qui s'est ainsi retiré de l'Union.

Le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera aux Membres de l'Union la réception du préavis de retrait.

Article 20.

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront dans la suite notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu'elles entendent que la présente Convention cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 21.

La revision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Membres de l'Union Internationale de Secours.

Les Statuts annexés à la présente Convention peuvent être modifiés par le Conseil Général. Dans ce cas, le Conseil Général doit réunir les trois quarts de ses Membres et la modification doit être approuvée par les deux tiers des Membres présents.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le douze juillet mil neuf cent vingt-sept, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres représentés à la Conférence.

Albanie: M. LIBOHOVA.

Allemagne: DRAUDT — RUPPERT — Dr. DÜNNER — Dr. SCHELLERT.

Belgique: A. FRANÇOIS.

Brésil (1): RAOUL DE RIO BRANCO.

Inde: ATUL C. CHATTERJEE.

Bulgarie: S. N. LAFTCHIEFF.

Colombie: A. J. RESTREPO.

Cuba: G. DE BLANCK.

Ville libre de Dantzig: CHODZKO — Dr. FERBER.

Egypte. — Sous réserve d'acceptation ultérieure par le Gouvernement égyptien de la décision du Comité exécutif fixant sa cotisation: AHMED EL KADRY.

Equateur: F. GUARDERAS.

Espagne. — Sous réserve de ratification: LUIS QUER BOULE.

Finlande: RUDOLF HOLSTI.

France: CLAUZEL.

Grèce: V. DENDRAMIS.

Guatémala: JOSÈ CASTANEDA M.

Hongrie. — En signant la présente Convention, le soussigné, délégué de Hongrie, déclare au nom de son Gouvernement que « les immunités, facilités et franchises les plus favorables » mentionnées à l'article 10 de cette Convention, ne comportent ni l'exterritorialité, ni les autres droits et immunités dont jouissent en Hongrie les agents diplomatiques dûment accrédités: PAUL DE HEVESY.

Italie: GIOVANNI CIRAOLO — CAVAZZONI STEFANO.

Lettonie: CHARLES DUZMANS.

Monaco: R. ELLES.

Nicaragua: F. MEDINA.

Pérou: VICTOR GONZALEZ OLAECHEA.

Pologne: CHODZKO.

Portugal: A. M. BARTHOLOMEU FERREIRA.

Roumanie: N. P. COMNÈNE.

Saint-Marin: FR. PAOLO VANNI ARCHIRAFI.

Tchécoslovaquie: FERDINAND VEVERKA.

Turquie: MEHMED MUNIR.

Uruguay: E. E. BUERO.

Venezuela: OCTAVIO BAPTISTA — F. J. DUARTE.

(1) Cette signature a été donnée *ad referendum* au Parlement brésilien.

Statuts de l'Union Internationale de Secours.

Article 1.

Chaque délégué au Conseil Général peut avoir un suppléant qui assiste aux séances, mais n'a voix consultative et délibérative qu'en l'absence du titulaire.

Des représentants d'associations internationales de secours ou d'autres organisations ou institutions qualifiés peuvent être invités à assister à titre consultatif aux réunions du Conseil Général.

Le Secrétaire général de la Société des Nations peut assister ou être représenté à toutes les réunions du Conseil Général.

Article 2.

Le Conseil Général se réunit sur convocation du Comité exécutif, tous les deux ans, au siège de l'Union Internationale de Secours. Dans l'intervalle des deux ans, il peut être réuni en tout lieu fixé par le Comité. Le Comité exécutif est tenu de convoquer le Conseil Général sur demande du quart au moins des Membres de ce dernier.

Pour sa première réunion, le Conseil Général sera convoqué par le Conseil de la Société des Nations.

Article 3.

La convocation du Conseil Général, envoyée trois mois au moins à l'avance, doit indiquer l'ordre du jour de la réunion.

Le Conseil Général ne délibère valablement que s'il réunit les délégués de la moitié des Membres de l'Union Internationale de Secours, sous réserve de l'article 21 de la Con-

vention; il décide à la majorité des suffrages exprimés dans tous les cas où une majorité plus forte n'est pas prévue aux présents statuts.

Article 4.

Le Conseil Général nomme, à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les Membres du Comité exécutif ainsi que leurs suppléants. Il établit à la même majorité tous règlements d'administration nécessaires à l'exécution des présents statuts.

Le Conseil Général établit à la majorité son Règlement Intérieur, lequel peut prévoir la majorité absolue pour l'élection des Membres du Comité exécutif dans les cas où plusieurs tours de scrutin n'auraient donné aucun résultat.

Le Conseil Général connaît de toutes les affaires de l'Union Internationale de Secours.

Article 5.

Le Comité exécutif comprend sept Membres. Ils sont nommés pour une période de deux ans ainsi que leurs suppléants.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le Comité se complète par l'adjonction d'un des suppléants jusqu'à l'expiration de la période en cours.

Deux représentants des organisations internationales de la Croix-Rouge (Comité International de la Croix-Rouge et Ligue des Sociétés de Croix-Rouge) participent à titre consultatif au Comité.

Le Secrétaire général de la Société des Nations peut assister ou être représenté à toutes les réunions du Comité exécutif.

Le Comité exécutif établit son Règlement Intérieur.

Article 6.

Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an au siège de l'Union Internationale de Secours sur la convocation de son président. Le président fixe la date et le lieu des autres réunions.

Article 7.

Le Comité exécutif est le mandataire de l'Union Internationale de Secours, et peut être l'administrateur fiduciaire des ressources remises moyennant charges, conditions ou affectations spéciales. Le Comité exécutif a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes conformes à l'objet de l'Union Internationale de Secours et pour le compte de celle-ci.

Le Comité exécutif représente l'Union Internationale de Secours vis-à-vis de la Société des Nations, des Gouvernements, des organisations visées à l'article 5 de la Convention et de toutes personnes physiques et morales. Il a pouvoir pour intenter une action en justice ou y défendre au nom ou pour le compte de l'Union Internationale de Secours. Il peut transiger.

Le Comité exécutif recueille les fonds, les emploie, les investit, les gère comme trustee ou administrateur fiduciaire et traite au nom de l'Union Internationale de Secours toutes opérations de banques et d'assurances.

Le Comité exécutif passe et autorise des marchés de toute nature; il règle les approvisionnements.

Le Comité exécutif arrête des règlements pour le placement des fonds de l'Union Internationale de Secours.

En cas de calamité, le Comité exécutif a le pouvoir d'engager l'action de l'Union Internationale de Secours et d'organiser les secours, ainsi que les appels de fonds.

Article 8.

Sous réserve des dispositions de l'article 9, le Comité exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses Membres.

Article 9.

Tous les actes accomplis par le Comité exécutif, comme trustee ou administrateur fiduciaire d'une libéralité grevée de charges, conditions ou affectations spéciales, doivent porter au moins deux signatures.

Il en est de même pour les actes de disposition.

Article 10.

Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le Comité exécutif dresse annuellement un rapport de son activité et de ses opérations, adressé aux Membres de l'Union Internationale de Secours. Ce rapport est en outre communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations pour être porté à la connaissance du Conseil et de l'Assemblée de la Société des Nations. Il est également porté à la connaissance du public.

Article 11.

Le Comité exécutif est assisté d'experts qui peuvent être consultés soit individuellement, soit collectivement.

Les experts sont nommés par le Comité exécutif, à raison d'un ou plusieurs experts par pays ou par zone géographique comprenant plusieurs pays et déterminée par le Comité exécutif d'accord avec les Membres intéressés.

Les experts sont nommés pour trois ans; ils doivent résider dans leur zone. Le Comité exécutif peut, dans le cas où les circonstances l'exigeraient, nommer, outre les experts ci-dessus mentionnés, des experts suppléants non astreints à la résidence.

La désignation des experts et des experts suppléants doit recevoir l'agrément pour chacun d'eux, du ou des Membres intéressés.

Article 12.

Le Comité exécutif convoque les experts dont la collaboration paraît nécessaire ou prend leur avis par correspondance chaque fois que les circonstances l'exigent.

Article 13.

Les frais et indemnités de déplacement et de séjour des délégués au Conseil Général sont supportés par les autorités qui les désignent.

Les frais et indemnités de déplacement et de séjour des Membres du Comité exécutif et des experts sont supportés par le budget de l'Union Internationale de Secours. Les fonctions de Membres du Comité exécutif et d'experts ne comportent aucun traitement.

Article 14.

Les organisations internationales de la Croix-Rouge (Comité International de la Croix-Rouge et Ligue des Sociétés de Croix-Rouge) seront conviées à assurer, à leurs frais et dans la limite qu'elles estimeront compatible avec leurs ressources, le service central et permanent de l'Union Internationale de Secours. Ce service est placé sous la direction du Comité exécutif.

Article 15.

L'œuvre de secours est exécutée dans chaque zone, pour le compte de l'Union Internationale de Secours, par les

organisations visées à l'article 5 de la Convention et comprises dans cette zone.

Si une même zone comprend plusieurs Etats ou si, dans une zone, plusieurs des organisations ci-dessus visées participent à l'action de secours, le Comité exécutif prend toutes mesures utiles pour assurer la coordination des efforts et la distribution des secours. Il peut, notamment, constituer à cette fin, avec l'assentiment de ces organisations, des comités régionaux, en tenant compte, pour le recrutement de leurs Membres, des capacités techniques, de l'expérience acquise et des convenances administratives.

En cas de calamité, le Comité exécutif est, en principe, avisé par les soins du ou des experts appartenant à la zone intéressée.

Article 16.

L'Union Internationale de Secours constitue, indépendamment du fonds initial et de tous autres fonds qu'elle estimerait nécessaire de constituer:

1° Un fonds de gestion formé:

a) Par le revenu du fonds initial et de la réserve prévue ci-après;

b) Par une retenue, qui ne doit pas excéder un pour cent, sur toutes les sommes mises à la disposition de l'Union Internationale de Secours.

Ce fonds de gestion couvre les frais des services ordinaires et permanents de l'Union Internationale de Secours, quand, par exception, ils ne sont pas assurés par les organisations internationales de la Croix-Rouge (Comité International de la Croix-Rouge et Ligue des Sociétés de Croix-Rouge).

2° Une réserve formée:

a) Par le reliquat de toutes les ressources incomplètement utilisées pour leur destination spéciale;

b) Par un prélèvement sur le montant de toutes les sommes mises à la disposition de l'Union Internationale de Secours sans destination spéciale, lequel, joint, le cas échéant, à la retenue prévue pour le fonds de gestion, ne doit pas excéder un total de cinq pour cent.

Cette réserve sert, en premier lieu, à reconstituer le fonds initial prévu par l'article 9 de la Convention et, pour le surplus, à fournir ou compléter les secours dans les calamités pour lesquels aucune libéralité spéciale n'existe.

Article 17.

Les fonds de l'Union Internationale de Secours, à l'exception des sommes nécessaires pour les dépenses courantes, sont déposés, soit dans les mêmes établissements de crédit que les fonds de la Société des Nations, soit dans tels autres établissements agréés par le Conseil Général.

Article 18.

Il est dressé chaque année, par le Comité exécutif, un bilan de l'Union Internationale de Secours.

Ce bilan indique la situation active et passive de l'Union Internationale de Secours, ainsi que les comptes qui groupent les opérations relatives à chaque calamité.

Article 19.

La Société des Nations est appelée à assurer, dans des conditions à déterminer par elle, le contrôle des comptes de l'Union Internationale de Secours, étant entendu que la Société n'assume aucune responsabilité de ce chef.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Acte final.

La Conférence internationale pour la création d'une Union Internationale de Secours, convoquée en vertu d'une résolution du Conseil de la Société des Nations en date du 10 décembre 1926, s'est réunie à Genève, le 4 juillet 1927.

Le Conseil de la Société avait désigné M. Kuelz, Membre du Reichstag ancien Ministre, comme Président de la Conférence.

Le Secrétaire général de la Société avait désigné M. Haas, Membre du Secrétariat international, comme Secrétaire général de la Conférence, assisté de MM. Smets et Pietromarchi.

Ont pris part à la Conférence, les délégations composées des Membres indiqués ci-dessous:

AFGANISTAN.

Délégué:

Son Excellence M. Ali Mohammet, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie.

ALLEMAGNE.

Délégués:

Le lieutenant-colonel P. Draudt, Vice-Président de la Croix-Rouge allemande, Vice-Président de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge,

Le docteur F. Ruppert, Conseiller au Ministère de l'Intérieur,

Le docteur G. Schellert, Conseiller de Légation au Ministère des Affaires étrangères,

Frau docteur J. Dünner, Conseiller au Ministère du Travail,

AUTRICHE.

Délégué:

Son Excellence M. Emerich Pflügl, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Représentant du Gouvernement fédéral d'Autriche auprès de la Société des Nations.

BELGIQUE.

Délégué:

M. le Sénateur A. François, Econome général de la Croix-Rouge de Belgique.

BOLIVIE.

Délégué:

Le docteur Frederic Ferrière, Consul à Genève.

BRESIL.

Délégué:

M. Pimentel-Brandao, Conseiller à l'Ambassade du Brésil à Paris.

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD

AINSI QUE TOUTES PARTIES DE L'EMPIRE BRITANNIQUE NON MEMBRES SÉPARÉS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Délégué:

Mr. G. H. S. Pinsent, du Treasury.

Assisté de:

Mr. W. E. Beckett, Conseiller juridique adjoint au Foreign Office.

BULGARIE.

Délégué:

M. Stéphane Laftchieff, Membre du Comité de la Croix-Rouge bulgare.

CHINE.

Délégué:

M. Chi-Yung Hsiao, Chargé d'Affaires à Berne.

COLOMBIE.

Délégué:

Son Excellence le docteur Antonio José Restrepo, Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

CUBA.

Délégué:

Son Excellence M. G. de Blanck, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

DANEMARK.

Délégué:

Son Excellence M. A. Oldenburg, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil Fédéral Suisse; Représentant permanent auprès de la Société des Nations.

VILLE LIBRE DE DANTZIG.

Délégués:

Le docteur W. Chodzko, Ancien Ministre, Directeur de l'Ecole d'hygiène d'Etat à Varsovie,
M. le Conseiller Johann Ferber, Docteur en droit, Secrétaire général de la Croix-Rouge à Dantzig.

EGYPTE.

Délégué:

M. Ahmed El Kadry, Consul à Genève.

EQUATEUR.

Délégué:

M. F. Guarderas, Chargé d'Affaires à Rome.

ESPAGNE.

Délégué:

M. Luis Quer Boule, Chargé d'Affaires à Berne.

ETHIOPIE.

Délégué:

Son Excellence le comte Lagarde, Duc D'Entotto, Ministre plénipotentiaire, Représentant diplomatique de l'Empire d'Ethiopie à la Société des Nations.

FINLANDE.

Délégué:

M. Hugo Valvanne, Chargé d'Affaires, p. i. à Berne.

FRANCE.

Délégué:

M. A. Morain, Préfet de Police honoraire.

Assisté de:

M. E. Thiebaut, Ministre plénipotentiaire, Secrétaire général du Comité central de la Croix-Rouge française,
M. J. Pillaut, Chef de Bureau à la Sous-Direction des Unions internationales au Ministère des Affaires étrangères.

GRECE.

Délégué:

M. D. Bikelas, Chef de Section au Ministère des Affaires etrangères, Chargé d'Affaires p. i. à Berne.

GUATEMALA.

Délégué:

M. José Castañeda.

HONGRIE.

Délégué:

M. P. de Hevesy de Heves, Ministre Résident auprès de la Société des Nations.

INDE.

Délégué:

Le docteur R. P. Paranjpye, Membre du Conseil de l'Inde à Londres.

ETAT LIBRE D'IRLANDE.

Délégué:

M. Michael MacWhite, Représentant de l'Etat libre d'Irlande auprès de la Société des Nations.

ITALIE.

Délégué:

Son Excellence M. Stefano Cavazzoni, Député, ancien Ministre du Travail.

JAPON.

Délégué:

M. Nobumi Ito, Conseiller d'Ambassade, Directeur-adjoint du Bureau Impérial du Japon à la Société des Nations.

LETTONIE.

Délégué:

M. Charles Duzmans, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

MONACO.

Délégué:

M. Rodolphe Ellès, Vice-Consul à Genève.

NICARAGUA.

Délégué:

M. Antoine Sottile, Consul à Genève.

NOUVELLE-ZELANDE.

Délégué:

L'Honorable Sir Christopher James Parr, K. C. M. G., Haut Commissaire à Londres.

PARAGUAY.

Délégué:

Le docteur Franz Machon, Consul à Lausanne.

PAYS-BAS.

Délégué:

M. G. van Slooten, Conseiller à la Haute-Cour Militaire et à la Cour d'Appel, Secrétaire général de la Croix-Rouge néerlandaise.

POLOGNE.

Délégué:

Le docteur Witold Chodzko, Ancien Ministre, Directeur de l'Ecole d'hygiène d'Etat à Varsovie.

PORTUGAL.

Délégué:

Son Excellence M. Bartholomeu Ferreira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil Fédéral Suisse.

ROUMANIE.

Délégué:

M. Edmond Ciuntu, Directeur du Secrétariat permanent auprès de la Société des Nations.

SAINT-MARIN.

Délégué:

Le marquis de Constantin de Chateauneuf, Consul Général d'Italie à Genève.

ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES.

Délégués:

Le docteur Marco Lecco, Président de la Croix-Rouge,
M. Constantin Fotitch, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

SUEDE.

Délégué:

Son Excellence M. A. J. P. d'Adlercreutz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

SUISSE.

Délégué:

M. Paul Dinichert, Ministre plénipotentiaire, Chef de la Division des Affaires étrangères au Département politique fédéral.

TCHECOSLOVAQUIE.

Délégué:

Son Excellence M. F. Veverka, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil Fédéral Suisse, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

TURQUIE.

Délégué:

Son Excellence Mehmed Munir Bey, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil Fédéral Suisse.

URUGUAY.

Délégué:

Son Excellence M. E. Buero, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil Fédéral Suisse.

VENEZUELA.

Délégués:

Le docteur Octavio Baptista, Conseiller de Légation et Chargé d'Affaires à Berne,
Le docteur Francisco J. Duarte, Consul à Genève.

Ont assisté à la Conférence à titre consultatif:

Représentants du Comité International de la Croix-Rouge.

Le prof. Georges Werner, Vice-Président du Comité International de la Croix-Rouge.
B. Bernard Bouvier, professeur honoraire de l'Université de Genève, Vice-Président du Comité International de la Croix-Rouge.

Représentants de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge.

M. Kittredge, Secrétaire général de la Ligue.
Le professeur Rocco Santoliquido, Conseiller de la Ligue.
M. B. de Rouge, Co-Directeur de la Section de Secours.

Membres du Comité preparatoire invités par le Conseil.

M. le sénateur Ciraolo, Président Honoraire de la Croix-Rouge italienne, Membre du Comité préparatoire.
M. André Mater, Avocat à la Cour d'Appel de Paris.
M. Algernon Maudslay, C. B. E., Membre du Conseil de la Croix-Rouge britannique.

Etait également présent comme observateur délégué par *l'Ordre Militaire et Souverain des Chevaliers de Malte*:

Le baron Henry-Berthold de Fischer, Chevalier de l'Ordre, Représentant de l'Ordre Souverain de Malte.

La Conférence a délibéré du 4 au 12 juillet, sur la base des travaux de la Commission d'étude. Elle a nommé elle-même une Commission des amendements présidée par M. Cavazzoni, qui, sur le rapport d'un Comité de rédaction, présidé par M. François, a rédigé le projet définitif.

La Conférence, dans ses séances du 11 et du 12 juillet, a adopté la Convention jointe au présent Acte Final et les Statuts annexés à la Convention.

Elle a également adopté les résolutions suivantes:

« La Conférence déclare qu'en utilisant l'expression « Croix-Rouge » dans la Convention et les Statuts, elle entend viser également les sociétés correspondantes des divers pays, telles que, notamment, les sociétés du Croissant-Rouge.

« La Conférence prend acte avec une vive satisfaction des déclarations faites, à sa séance du 11 juillet, par les représentants du Comité International de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge.

« La Conférence, en adoptant l'art. 4 des Statuts, relatif à l'élection par le Conseil Général des Membres du Comité exécutif, a confiance que le Conseil Général ne manquera

pas, dans cette élection, de s'inspirer le plus largement possible d'un souci de juste représentation des divers continents

« La Conférence, en adoptant la disposition de l'art. 9 de la Convention, relative à la cotisation des Etats non Membres de la Société, accepte que ces Etats signent ou ratifient la Convention ou y adhèrent, sous réserve d'acceptation ultérieure par le Gouvernement de la décision du Comité exécutif fixant leur cotisation.

« La Conférence, en adoptant les articles des Statuts qui règlent l'activité du Comité exécutif, entend que les actes de ce Comité ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'imposer aux Membres de l'Union Internationale de Secours aucune obligation financière allant au delà de celle assumée en vertu de l'article 9 de la Convention.

« La Conférence entend que les organisations ou institutions visées au deuxième paragraphe de l'article premier des Statuts comprennent notamment le Bureau international du Travail, les organisations techniques de la Société des Nations, l'Institut internationale d'Agriculture ».

En foi de quoi les Délégués à la Conférence ont signé le présent Acte.

Fait à Genève, le douze juillet mil neuf cent vingt-sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.

(Suivent les signatures).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1928.

Approvazione di condizioni complementari di polizza di assicurazione sulla vita umana presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Danubio », con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il Regio decreto-legge 5 aprile 1925, numero 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Danubio » con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni complementari di polizza ad alcune assicurazioni sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche per il calcolo dei premi e le condizioni speciali di polizza;

Decreta:

Sono approvate, in conformità del testo allegato debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza e di tariffa denominate « clausola beneficio orfani » proposte dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Danubio » con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma, quale assicurazione complementare al contratto delle assicurazioni di famiglia (tariffa n. VIII R.F.) per la quale clausola viene concesso il pagamento replicato della somma assicurata, nel caso che la moglie dell'assicurato muoia dopo dell'assicurato stesso e prima della scadenza del contratto di assicurazione.

Roma, addì 30 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1928.

Nomina di un membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2285;

Su designazione del Ministero della guerra, n. 14165 del 20 luglio 1928-VI;

Decreta:

Il colonnello di stato maggiore De Benedetti cav. uff. Giovanni Antonio è nominato membro aggregato del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato a datare dal 1° agosto 1928, in sostituzione del colonnello di stato maggiore comm. ing. Cesare Scarelli, nominato comandante del genio del Corpo d'armata di Alessandria.

Roma, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1928.

Norme per la esecuzione del R. decreto 7 giugno 1928, numero 1695, sulle concessioni agricole, pastorali ed industriali in Tripolitania ed in Cirenaica.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il decreto Reale 7 giugno 1928, n. 1695, contenente le disposizioni per le concessioni agricole, pastorali e industriali in Tripolitania e in Cirenaica;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Il piano generale di colonizzazione riguarda le zone o regioni agrologicamente adatte indipendentemente dall'esistenza o meno di terreni già acquisiti al demanio coloniale.

Il Governo della Colonia, sentito il Comitato di colonizzazione, determina i criteri di massima per la scelta delle zone di colonizzazione tenendo conto dello sviluppo che nelle zone stesse hanno raggiunto le provvidenze governative nel campo delle opere pubbliche e con speciale riguardo ai mezzi di comunicazione, all'esistenza di centri abitati, al valore agrologico del territorio, alle presunte possibilità di operazioni di indemaniamento e alle condizioni politiche demografiche.

Art. 2.

Il Governo della Colonia, sentito il Comitato di colonizzazione, elabora il piano generale di colonizzazione della zona prescelta, raccogliendo, vagliando e comparando i dati relativi:

a) alla costituzione, profondità e giacitura dei terreni e alle condizioni del clima con particolare riguardo alla piovosità e all'andamento della temperatura e dei venti;

b) alle condizioni idriche, superficiali e sotterranee, con riferimento alle sorgenti, ai pozzi e alle cisterne;

c) alla vegetazione spontanea, all'esistenza di terreni già appoderati e ai sistemi di coltura praticati dagli indigeni;

d) all'allevamento del bestiame;

e) alle condizioni igienico-sanitarie;

f) alle condizioni demografiche della zona nei riguardi delle disponibilità della mano d'opera;

g) ai mezzi di comunicazione, alle distanze dei centri abitati e allo sviluppo raggiunto dai pubblici servizi.

In base ai dati predetti, sentito il Comitato di colonizzazione, il Governo deetrmina le zone dove è soltanto o prevalentemente possibile l'avvaloramento agricolo, pastorale e industriale, e quelle dove può raggiungersi inoltre la finalità del popolamento dei fondi con famiglie di contadini italiani.

Art. 3.

Il piano generale di colonizzazione, accompagnato da un rilievo planimetrico della zona, è trasmesso al Ministro per le colonie, il quale lo approva, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 4.

Approvato il piano generale di colonizzazione, il Governo della Colonia, sentito il Comitato di colonizzazione, predispone gradualmente i piani di lottizzazione delle zone nelle quali l'avvaloramento agricolo deve essere effettuato con il popolamento dei fondi con famiglie di contadini italiani.

Il piano di lottizzazione si riferisce soltanto ai terreni acquisiti al demanio coloniale.

Art. 5.

Il piano di lottizzazione indica:

a) l'esame agrologico dettagliato delle zone, ricavato dai criteri e dai dati che risultano dal piano generale di colonizzazione;

b) il rilievo topografico e la divisione della zona in lotti, con l'estensione e i confini di ciascun lotto risultanti da rilievi parcellari;

c) il numero delle famiglie di contadini italiani che possono immettersi in ciascun lotto o tipo ad avvaloramento compiuto;

d) il procedimento da seguire per la scelta dei concessionari.

Art. 6.

Il piano di lottizzazione dev'essere corredato da uno o più tipi di disciplinari di concessione, riferibili ai vari lotti o tipi di lotti, dai quali debbono risultare le condizioni fondamentali delle concessioni e particolarmente:

a) il prezzo del terreno;

b) l'indicazione delle trasformazioni fondiarie da apportare nei lotti;

c) il numero di anni entro cui deve compiersi la messa in valore dei lotti e la progressione dei lavori relativi;

d) il numero e il tipo delle costruzioni coloniche da eseguire progressivamente;

e) i limiti di proporzione, in ciascun lotto, fra la coltura irrigua e quella asciutta e fra le colture arboree e quelle erbacee, specializzate e miste;

f) le opere da eseguire per la raccolta, la derivazione e il regolamento delle acque:

g) il numero di famiglie di contadini italiani da immettersi in ciascun lotto dei relativi contratti e la progressione dell'immissione;

h) l'indicazione degli allevamenti da praticare nei vari lotti.

Art. 7.

Il piano di lottizzazione è trasmesso al Ministero delle colonie unitamente al programma delle pubbliche opere ritenute necessarie per l'avvaloramento della zona alla quale si riferisce.

Il Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, lo approva.

Art. 8.

Nelle zone che il piano generale di colonizzazione destina al solo avvaloramento agricolo, pastorale e industriale, i terreni demaniali vengono concessi senza la preventiva compilazione del piano di lottizzazione, in base alla ripartizione in lotti che, per queste zone, lo stesso piano generale prevede.

Gli schemi di disciplinari contenenti i patti ai quali i concessionari debbono sottostare sono sottoposti all'esame del Comitato di colonizzazione.

Art. 9.

Per le concessioni indicate nell'articolo precedente e che siano dirette all'avvaloramento agricolo, i disciplinari debbono contenere:

a) l'estensione e i confini del lotto concesso;

b) il prezzo o il canone;

c) il tempo e la progressione con la quale dev'essere fatta la trasformazione fondiaria;

d) gli obblighi graduali del concessionario agli effetti della trasformazione predetta;

e) l'indicazione della superficie del lotto da adibire a coltura arborea e la progressione di quest'opera di avvaloramento;

f) l'obbligo della costruzione di almeno un fabbricato rurale adeguato all'azienda;

g) l'obbligo di immettere nel lotto almeno una famiglia di contadini italiani, e il relativo tipo di contratto;

h) l'indicazione degli allevamenti da praticare nella concessione.

Art. 10.

Per le concessioni pastorali, la cui durata non potrà eccedere 30 anni, i disciplinari debbono prescrivere che l'azienda armentizia sia esercitata con sistemi razionali da specificarsi in relazione all'ambiente.

Art. 11.

Per le concessioni industriali, i disciplinari vengono corredati da dettagliati piani di utilizzazione e la loro approvazione compete sempre al Ministero delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 12.

Approvato, a norma del precedente art. 7, il piano di lottizzazione, il Governo procede, sentito il Comitato di colonizzazione, alla concessione dei lotti nelle zone destinate al popolamento dei fondi.

Art. 13.

Per ottenere l'assegnazione di uno o più lotti, così nelle zone destinate all'avvaloramento agricolo, pastorale e industriale come in quelle contemplate nei piani di lottizzazione, gli aspiranti debbono:

a) farne domanda al Governo della Colonia;

b) dare ampie referenze sulla propria capacità finanziaria e morale e su quella tecnica, propria o del loro rappresentante in Colonia;

c) impegnarsi a risiedere in Colonia od a farvi risiedere un loro rappresentante.

Ricevuta la domanda di concessione, il Governo della Colonia assume dalle autorità politiche, dagli enti corporativi dell'industria agricola del luogo di residenza abituale degli aspiranti, dagli istituti bancari, le più dettagliate informazioni sulla condotta morale e politica dei richiedenti, sulla loro capacità tecnica e su quella del loro rappresentante nonchè sulla loro disponibilità finanziaria in rapporto all'opera di avvaloramento da compiersi nel lotto o nei lotti richiesti.

Art. 14.

I richiedenti debbono dichiarare per iscritto di essere a conoscenza delle condizioni topografiche e agrarie dei lotti richiesti e, quando si tratti di lotti compresi in un piano di lottizzazione, di aver preso visione del piano stesso.

Art. 15.

Fra i richiedenti di accertata idoneità hanno la preferenza:

a) i coltivatori diretti;

b) coloro che si propongono, fra le finalità dell'azienda, la costituzione della piccola proprietà coltivatrice;

c) gli ex combattenti.

A parità dei precedenti titoli è preferito chi ha presentato prima la domanda.

Art. 16.

Nel caso di concessione del tipo indicato alla lettera *a*) dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1695, il concessionario deve versare la metà del prezzo stabilito all'atto della stipulazione del contratto di concessione ed obbligarsi a versare il rimanente, anche a rate, entro un termine non maggiore di dieci anni.

L'ufficio fondiario rilascia il titolo definitivo di proprietà con l'iscrizione della clausola risolutiva.

Il concessionario si libera da ogni vincolo verso il Governo coloniale quando questo, su conforme parere del Comitato di colonizzazione, dichiari che egli ha compiuto la messa in valore del lotto in conformità del disciplinare.

Art. 17.

Nel caso di concessione del tipo indicato alla lettera *b*) dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1695, il pagamento posticipato del canone annuo avrà inizio dalla data che sarà stabilita di volta in volta nel disciplinare.

Quando il Governo della Colonia, su conforme parere del Comitato di colonizzazione, dichiari che il concessionario ha compiuta la messa in valore del lotto, in conformità del disciplinare, il concessionario stesso può richiedere il riscatto e, pagando il prezzo stabilito nell'atto di concessione, ottenere il titolo definitivo di libera proprietà. In ogni caso, il prezzo del riscatto non può essere inferiore al ventuplo del canone annuo.

Art. 18.

La cessione del lotto, prima della sua messa in valore, è consentita soltanto con l'approvazione del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, e sempre che il nuovo concessionario possegga, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, i requisiti indicati nell'art. 13.

Art. 19.

Dopo approvato il disciplinare di concessione da parte dell'autorità competente, il Governo invita il concessionario a prendere la consegna del lotto.

Qualora il concessionario, nei tre mesi successivi a tale invito non si presenti, decade dalla concessione ed il lotto potrà venire assegnato ad altri.

Art. 20.

I concessionari debbono presentare, al Governo della Colonia, prima dell'inizio dell'annata agraria, il programma delle opere di avvaloramento che intendono eseguire nell'anno, in base agli obblighi assunti nell'atto di concessione o derivanti dal piano di lottizzazione. Il Governo prende nota di tali programmi e, nel caso che essi non corrispondano a quello contemplato nel disciplinare di concessione, invita il concessionario a modificarlo.

Nel caso di accertata e persistente inadempienza alle norme del disciplinare, il Governo, sentito il Comitato di colonizzazione, pronunzia la revoca della concessione.

Art. 21.

Il Governo della Colonia invigila sui rapporti fra il concessionario e le famiglie dei contadini italiani immesse nel lotto, tenendo presente che, nelle concessioni regolate dal piano di lottizzazione, l'avventiziato dei contadini italiani può essere ammesso soltanto eccezionalmente.

Art. 22.

In caso di revoca della concessione il Governo della Colonia, su parere del Comitato di colonizzazione, può consentire, a suo insindacabile giudizio, che la somma spesa utilmente dal concessionario, determinata in base a calcolo estimativo, gli sia rimborsata in tutto od in parte.

Il lotto di una concessione revocata viene riconcesso ad altri con le norme del presente decreto, ma il nuovo concessionario, oltre il prezzo del terreno od il canone, deve corrispondere a favore della Colonia un compenso per le migliorie apportate dal precedente concessionario.

Art. 23.

Salvi i diritti privilegiati, la somma indicata nel primo comma dell'articolo precedente ed il compenso indicato nel secondo comma dell'articolo stesso, sono destinati all'estinzione degli eventuali debiti verso istituti di credito fondiario per i quali gravi sul lotto una garanzia ipotecaria.

Art. 24.

Nei disciplinari delle concessioni dev'essere inserita una disposizione per la quale le vertenze sull'interpretazione dei contratti di concessione e sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto sono sottoposte al giudizio inap-

pellabile di un Collegio arbitrale di tre membri, uno nominato dal Governo della Colonia, uno scelto dal concessionario ed il terzo designato dal presidente del Tribunale di Tripoli o di Bengasi.

Roma, addì 30 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Burich Antonia, figlia del fu Matteo e di Vidotto Caterina, nata a Rovigno d'Istria il 24 marzo 1919, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Banich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Banich Maria, vedova di Domenico, figlia del fu Giorgio Bandera e della fu Domenica Bandera, nata a Caisole il 25 novembre 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a La Sella-Cherso: Domenico, il 7 febbraio 1925; Giovanni, il 25 agosto 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Diviach Giovanni fu Antonio, da Montona;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Diviach Giovanni del fu Antonio e della fu Maria Diviach, nato a Montona il 29 luglio 1878 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Diviach in « Diviacco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Laganis Giovanna di Giovanni e di Francesca Brunelli, nata a Portole il 20 aprile 1883, ed al figlio Renato, nato il 23 ottobre 1907 a Montona.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Diviach Antonio fu Giovanni, da Montona;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona

e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Diviach Antonio del fu Giovanni e della fu Flego Elisabetta, nato a Montona il 10 settembre 1862 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Diviach in « Diviacco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Giacaz Antonia fu Matteo e fu Brida Adelaide, nata a Stridone il 3 dicembre 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Diviach Giovanni di Antonio, da Montona;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Diviach Giovanni di Antonio e di Antonia Jacaz (Giacaz), nato a Montona il 28 marzo 1894 e residente a Montona, di condizione fabbro, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Diviach in « Diviacco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Vittorio, di Giovanni e fu Iscra Giuseppina, nato a Montona il 28 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mladossich Giovanni fu Francesco, da Montona;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mladossich Giovanni del fu Francesco e della fu Marianna Ghersa, nato a Montona il 3 febbraio 1876 e residente a Montona, di condizione impiegato statale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mladossich in « Demariana ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Paoletich Marianna fu Bortolo e fu Maria Ipsa, nata il 26 luglio 1882.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor on. Mrach Giovanni fu Enrico, da Pola;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Mrach on. Giovanni del fu Enrico e della fu Anna Ghersettich, nato a Pisino l'11 febbraio 1891 e residente a Pola, via Giulia 9, di condizione professore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mrach in « Maracchi »;
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Gugnali Narcisa fu Floriano e fu Teresa Pizdulich, nata a Fiume il 29 novembre 1896; ed ai figli: Ornella, nata a Trieste il 10 luglio 1920; Astorre, nato il 15 luglio 1922 a Parenzo.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gallovich Giuseppe fu Giuseppe, da Cherso;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gallovich Giuseppe del fu Giuseppe e della fu Petranich Giovanna, nato a Cherso il 5 settembre 1866 e residente a Cherso, di condizione pensionato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gallovich in « Galli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Weiss Berta fu Giovanni Paolo e fu Maria Sventner (Schwandner), nata a Cherso il 3 dicembre 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Schiulaz Giuseppe fu Matteo, da Montona;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Schiulaz Giuseppe del fu Matteo e della fu Maria Belletich, nato a Montona l'11 luglio 1866 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Schiulaz in « Maioretto ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sossich Luigia fu Martino e fu Antonia Tomaz, nata a Portole il 4 novembre 1865, ed ai figli nati a Montona: Gisella, il 26 novembre 1907; Giovanni, il 23 agosto 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Diviach Giuseppe fu Giuseppe, da Montona;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Diviach Giuseppe di Giuseppe e di Giuseppina Ghersinich, nato a Montona il 31 luglio 1888 e residente a Montona, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Diviach in « Diviacco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Genzo Aurelia di Pietro e di Pasqua Divo, nata a Capodistria il 27 gennaio 1892, ed ai figli nati a Montona: Antonia, il 18 agosto 1921; Sergio, il 29 agosto 1922; Remigio, il 7 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Diviach Stefano fu Antonio, da Montona;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Diviach Stefano del fu Antonio e della fu Diviach Maria, nato a Montona il 2 aprile 1883 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Diviach in « Diviacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pissach Giuseppina-Maria di Michele e fu Anna Bosich, nata a Montona il 28 novembre 1897, ed ai figli nati a Montona: Rosalia, il 1° gennaio 1923, e Giacomo-Desiderato, il 21 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Diviach Luigi di Antonio, da Montona;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Diviach Luigi di Antonio e di Jacaz (Giacaz) Antonia, nato a Montona il 18 aprile 1898 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Diviach in « Diviacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Labignan Maria fu Gregorio e di Giovanna Lubiana, nata a Montona il 15 settembre 1905; ed alla figlia Alice-Carmela, nata a Montona il 16 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Levach Matteo di Matteo, da Montona;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Levach Matteo di Matteo e di Pilat Maria, nato a Montona il 24 febbraio 1894 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Levach in « Levini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Contich Anna fu Angelo e di Anna Petretich, nata a Montona il 28 novembre 1901; ed ai figli nati a Montona: Giuseppe, il 26 marzo 1922; Giovanni, il 16 giugno 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Millovaz Antonio fu Giovanni, da Cittanova;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cittanova e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Millovaz Antonio del fu Giovanni e della fu Flego Maria, nato a Cittanova il 29 marzo 1869 e residente a Cittanova, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Millovaz in « Millo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Eleonora Rainis fu Giovanni e fu Cleva Maria, nata a Cittanova il 4 maggio 1872; ed ai figli nati a Cittanova: Maria, il 24 maggio 1896; Attilio, il 28 maggio 1897; Amelia, il 19 dicembre 1900; Guido, il 2 dicembre 1901; Elda, il 12 aprile 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Levach Matteo fu Antonio, da Montona;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Levach Matteo del fu Antonio e della fu Maria Scropetta, nato a Montona il 20 marzo 1863 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Levach in « Levini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pilat Maria fu Valentino e fu Solich Maria, nata il 4 agosto 1864 a Montona; ed al figlio Matteo, nato a Montona il 26 gennaio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Diviach Giovanni di Giuseppe, da Montona;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Diviach Giovanni di Giuseppe e della fu Giuseppina Ghersinich, nato a Montona l'8 novembre 1891 e residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Diviach in « Diviacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Laganis Genoveffa di Pietro e fu Giovanna Simonovich, nata a Montona l'11 settembre 1898, ed ai figli nati a Montona: Carlo Mario, il 6 luglio 1921; Giuseppe-Giovanni, il 6 maggio 1923; Giovanni, il 28 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Crastich Giovanni fu Giorgio, da Montona;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Crastich Giovanni del fu Giorgio e della fu Giovanna Moraro, nato a Montona il 13 luglio 1864 e residente a Montona, di condizione messo comunale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Crastich in « Cresti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rabusin Maria fu Stefano e fu Maria Deizet, nata a Montona il 23 luglio 1874, ed ai figli, nati a Montona: Argia, il 20 aprile 1901; Stefania, il 5 giugno 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Puhar Giovanni fu Simone, da Pisino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Puhar Giovanni del fu Simeone e della fu Duianich Maria Teresa, nato a Pisino, il 27 dicembre 1852 e residente a Pisino, civ. n. 188, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Puhar in « Puccherini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Glavich Caterina fu Nicolò e du Ghersettich Margherita, nata a Pisino il 29 novembre 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Baicich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Bastianich, nato a Cherso il 24 novembre 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Studencich fu Matteo e fu Caterina Filipas, nata a Cherso il 10 aprile 1878, ed ai figli nati a Cherso: Giovanni, il 25 agosto 1908; Caterina, il 26 marzo 1910; Antonio, il 6 aprile 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bravarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bravarich Francesca vedova di Francesco, figlia del fu Crivicich Antonio e della fu Crivicich Francesca, nata a San Giovanni di Gherso il 29 marzo 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bravari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati ad Aquilonia: Maria, nata il 25 settembre 1892; Giuseppe, nato il 26 novembre 1902; Giovanni, nato il 28 agosto 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazioni.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato presentato il 25 luglio 1928-VI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 7 giugno 1928, n. 1946, che reca variazione al limite d'impegno fissato nell'esercizio 1927-28 per sovvenzioni ad impianti idroelettrici.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato presentato il 31 luglio 1928-VI, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1595, che istituisce il Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera di invaso del Lago Maggiore.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale della bonifica « Isola della Donzella », in provincia di Rovigo.

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1928, n. 5489, è stato approvato lo statuto del Consorzio speciale della bonifica di prima categoria « Isola della Donzella », in provincia di Rovigo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	252138	830 —	Matta Cherchi *Amabilia* fu Demetrio, minore sotto la tutela di Matta Felice fu Giovanni, dom. a Pabillonis (Cagliari).	Matta Cherchi *Barbara-Erminia-Amabilia* fu Demetrio, minore ecc. come contro.
»	125091	1,380 —	Barberis Margarita fu Sebastiano, moglie di Bergia Giuseppe, dom. a Cuneo.	Barberis Margarita di *Giovanni-Battista-Sebastiano*, moglie di Bergia Giuseppe *fu Giuseppe*, dom. a Cuneo.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	385	Cap. 17,000 —	*Bortolotti* Girolamo fu Francesco.	*Bortolot* Girolamo fu Francesco.
Buono Tesoro settennale 4ª serie	86	» 6,000 —	Ghislanzoni *Adelina* fu *Pippo*.	Ghislanzoni *Adele* fu *Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Dell'Acqua Amalia* fu Gerolamo, ved. Ghislanzoni.
3.50 %	563419	105 —	*Mabrito* Margherita fu *Pietro* moglie di Rovaretti Giovanni, dom. a Torino.	*Mabritto* Margherita-*Agostina* fu *Giovanni*, moglie ecc. come contro.
»	272218	35 —	Calsamiglia Catterina fu Giacomo, ved. *Deverrini*, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio).	Calsamiglia Catterina fu Giacomo, ved. di *Deverini Giovanni-Antonio-Agostino*, dom. come contro.
»	273033	357 —	Intestata come la precedente ved. di *Agostino* Deverini.	
Cons. 5 %	190440	2,000 —	Borioli Giovanni fu Ermenegildo, dom. in Cascina Pelonda-Tortona (Alessandria); con usuf. vit. a Gianelli *Santina* fu Giovanni, ved. di Borioli Ermenegildo, dom. come sopra.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Gianelli *Angela-Santina*, ecc. come contro.
3.50 %	420754	105 —	*d'Avalle Giuseppa* fu Francesco nubile, dom. a Breme (Pavia).	*Avalle Emilia-Giuseppa-Ernesta* fu Francesco, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	422468	155 —	De Simone *Carmine* di Ignazio, dom. a Trani (Bari).	De Simone *Cosimo-Damiano-Carmine* di Ignazio, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % » »	163476 191285 191284	215 — 520 — 180 —	Birardi *Cosmo* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Castelli Teresa fu Cosmo, ved. Birardi, dom. ad Altamura (Bari).	Birardi *Cosimo* fu Giovanni, minore, ecc. come contro.
3.50 %	212502	220.50	Pons *Claudio, Giuseppe, Giovanni* fu *Antonio* e Raulph Andrea fu Antonio, eredi indivisi, dom. in Pontechianale (Cuneo); con usuf. vital. a *Bernardi* Maria fu Guglielmo, ved. di Pons Abramo.	Pons *Giovanni-Claudio, Giuseppe-Onorato, Giovanni-Abramo* fu *Giovanni-Antonio* e Raulph Andrea fu Antonio, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a *Bernard* Maria fu Guglielmo, ecc come contro.
Cons. 5 %	210987	480 —	Ascoli *Elisa* fu Salvatore, moglie legalmente separata di Lustro Rossi, dom. a Milano vincolata.	Ascoli *Eloisa-Giuditta* fu Salvatore, ecc. come contro.
» » »	162868 175882 170695	590 — 930 — 600 —	Bellini *Agostino* fu *Pietro*, minore sotto la p. p. della madre Bullo Elisa fu Agostino, ved. Bellini, dom. a Chioggia (Perugia).	Bellini *Augusto* fu *Ulisse-Pietro-Eugenio*, minore ecc. come contro.
P. N. 5 % » » » »	33037 33038 33039 33040 33041	215 — 215 — 215 — 215 — 215 —	*Birochi* Filippo *Birochi Giovanni* *Birochi* Giuseppina *Birochi* Eugenia *Birochi* Angelo fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Assunta Leone fu Raimondo, ved. *Birochi*, dom. a Cagliari.	*Birocchi* Filippo *Birocchi* Giovanni *Birocchi* Giuseppina *Birocchi* Eugenia *Birocchi* Angelo fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Assunta Leone fu Raimondo, ved. *Birocchi*, dom. a Cagliari.
Cons. 5 %	5223	260 —	Gamba Maria fu Salvatore, moglie di Acerboni *Giovanni* fu *Domenico*, dom. a Venezia - vincolata.	Gamba Maria fu Salvatore, moglie di Acerboni *Giovan-Battista* fu *Andrea*, dom. a Venezia - vincolata.
Buono Tesoro quinquennale	1189	Cap. 12,400 —	Martini *Iolanda* fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Roddolo Adele.	Martini *Settimia-Iolanda* fu Pasquale, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinar. Ser. B » B	2158 2017	» 1,000 — » 5,000 —	*Buffetti* Margherita fu Lorenzo.	*Robotti* Margherita fu Lorenzo, *moglie di Buffetti Giovanni.*
Buono Tesoro ordinar. Ser. B » » » B	2011 3160 2152	» 5,000 — » 2,000 — » 1,000 —	*Bongiovanni Maria* fu Giuseppe.	*Anselmi Anna-Maria* fu Giuseppe, *moglie di Bongiovanni Lorenzo.*
Cons. 5 %	135283	125 —	Ferrari *Anna-Maria Bianchi* di Pietro, nubile, dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Ferrari *Bianca-Anna-Maria* di Pietro, nubile, dom. come contro.
Buoni Tesoro ord. esercizio 1925-926	3177 3176	Cap. 10,000 — » 10,000 —	Lombardo *Maria-Michela* fu Calogero, ved. Miraglia.	Lombardo *Salvatrice-Michela* fu Calogero, ved. di Miraglia Salvatore.
Buoni Tesoro ord. esercizio 1926-927	1862 1173 1174 1383	» 5,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 10,000 —	Lombardo *Michela* fu Calogero, ved. di Miraglia Salvatore.	(come sopra)
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1348	» 2,500 —	Fanelli *Luigina* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre.	Fanelli *Lucia-Elisa* di Giovanni, minore ecc, come contro.
Cons. 5 %	305430	750 —	Cardano Roberto di *Italo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Cardano Roberto di *Francesco o Francesco-Antonio*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 45)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	181903	1,225 —	Puccio *Fanny* di Giacomo, moglie di Enrico Bolasco, dom. in Chiavari (Genova), vincolata.	Puccio *Angela-Fanny* di Giacomo, moglie di Enrico Bolasco, dom. a Chiavari (Genova) vincolata.
Cons. 5 % Prestito Naz.le	7777	1,035 —	Acotto Glauco fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Serra *Persilla* fu Tommaso ved. *Acotto*, dom. a Torino.	*Accotto* Glauco fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Serra *Tarsilla* fu Tommaso ved. *Accotto, dom.* a Torino.
»	9745	1,030 —	Intestata come la precedente; con usuf. a Serra *Persilla* fu Tommaso ved. di *Acotto* Giovanni, dom. a Torino.	Intestata come la precedente; con usuf. a Serra *Tarsilla* fu Tommaso, ved. di *Accotto* Giovanni, dom. a Torino.
3.50 % »	21^038 398691	105 — 35 —	*Barberis Marianna* fu Pietro, nubile dom. a Mortara (Pavia).	*Barberi Maria-Giuseppa detta Marianna*, domiciliata come contro.
Buoni del Tesoro ordinari	285 772 1133	Cap. 500 — » 1,000 — » 2,000 —	Paradisi Tecla di *Adualdo*.	Paradisi Tecla di *Eduardo*.
Buoni del Tesoro ordinari	1091 1092 1093	» 10,000 — » 10,000 — » 10,000 —	*Pitti* Egle di Fortunato, *minore sotto la p. p. del padre*.	*Pitto* Egle di Fortunato, *moglie di Sadowschi Francesco*.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	2333	» 2,000 —	Pillon Manfredo di Ernesto.	Pillon Manfredo di Ernesto, *minore sotto la p. p. del padre*.
Buoni del Tesoro ordinari (eserc. 1926-1927)	1090 1089 1088 1087 637 938 627 235	» 10,000 — » 10,000 — » 10,000 — » 10,000 — » 5,000 — » 2,000 — » 1,000 — » 550 —	Recchia *Saudrina* di Francesco con quietanza della stessa o di Scanni Onofrio di Giacinto.	Recchia *Adelaide di Francesco*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	377434	435 —	Settineri Antonino di *Antonino*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Chiusa Sclafani (Palermo).	Settineri Antonio-*Giuseppe* di *Salvatore-Antonio*, minore ecc. come contro.
3.50 %	812723	514.50	Bianco Antonio, Francesca Maria e *Bianca* fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Coniglio Elettra fu Vincenzo, ved. di Bianco Stefano; con usuf. vital. a detta Coniglio Elettra.	Bianco Antonio, Francesca, Maria e *Grazia-Bianca-Luisa* fu Stefano, minore ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 %	250679	170 —	Pendola Emma-*Ida*, Elvira-Olga ed Ettore-Renato di Stefano, minori sotto la p. p. del padre, dom in Genova.	Pendola Emma-*Maria*, Elvira-Olga ed Ettore-Renato di Stefano, minori ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari	823 3320 3321	Cap 500 — » 2,000 — » 2,000 —	Bochi Maria, Rosaria, Giannetta, *Giuseppa* fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Macis Erminia.	Bochi *o Bocchi Maria-Rosaria-Grazia, Giuseppe* fu Vincenzo, minori ecc. come contro.
Buoni del Tesoro stampigliati ordinari (eserc. 1926-1927)	535 Serie *B* 813 Serie *C*	» 1,000 — » 2,000 —	Di Ronza *Filomena* fu Agostino, moglie di Scirocco Antonio.	Di Ronza *Maria-Fortunata-Maddalena-Filomena* fu Agostino, moglie ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ricevuta provvisoria rilasciata in data 8 novembre 1924 dalla Sezione Regia Tesoreria di Pavia pel deposito di 32 cartelle al portatore 3.50 %	221	Cap. 36,300 —	Gianoli Antonio fu Carlo.	Gianoli *Giuseppe-Antonio* fu Carlo.
3.50 %	235382	105 —	*Arpaio* Francesca di Raffaele, nubile, dom. a Napoli.	*Arpaia* Francesca-*Speranza* di Raffaele, nubile, dom. a Napoli.
»	327257	105 —	*Arpaio* Francesca di Raffaele, ved. di Lodi Francesco, dom. a Napoli.	*Arpaia* Francesca-*Speranza* di Raffaele, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	389311	200 —	Di Donato *Guerino* di Antonio, dom. a Woodlawn (S.U.A.).	Di Donato *Quirino*, ecc. come contro.
3.50 % »	412347 424327	59 — 49 —	Levet *Antonio* fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela dativa di Giuseppe Enrico Levet fu Giovanni Battista, suo cugino, domiciliato a Sampeyre (Cuneo).	Levet *Giovanni-Antonio-Benedetto*, fu Giovanni Battista, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 710 — Data della ricevuta: 22 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Arcuri Emilio fu Francesco per conto di Settineri Antonino — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 435 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 684 — Data della ricevuta: 17 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Casabianca Annibale per conto di Franco Iola — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita: L. 105 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4034 — Data della ricevuta: 23 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Debito pubblico, Ufficio ricevimento — Intestazione della ricevuta: Lamacchia Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 4000 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 538 — Data: 15 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Cass. Prov. Poste per conto di Faillaci Antonino — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 115.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1777 — Data: 9 dicembre 1927 — Ufficio ricevitoria debito pubblico — Intestazione: Renganeschi Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 60 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(2ª *pubblicazione*)

Domanda di svincolo di cauzione da parte della Società anonima « The Security Transport », con sede in Firenze.

La società anonima « The Security Transport » con sede in Firenze, in liquidazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, nonchè la cancellazione della ipoteca inscritta sull'immobile in Firenze, via S. Egidio, n. 23, in base al decreto Ministerale 14 febbraio 1925, asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazione assunti nel Regno.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi alle operazioni richieste dalla società predetta a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero, Direzione generale del lavoro della previdenza e del credito, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società anonima « The Security Transport » con sede in Firenze, presso il liquidatore sig. Vito Benedetto Orzalesi, via Ricasoli, 20.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Anguillara Veneta, in provincia di Padova, con decreto 31 luglio 1928-VI sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di professore straordinario di agraria, economia rurale e contabilità agraria nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1925, n. 3214, sull'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 novembre 1925, n. 2220;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Viste le note in data 10 aprile 1928, n. 105337, e 11 maggio 1928, n. 106481, con le quali il Ministero delle finanze autorizza l'apertura del concorso per tre posti di professore straordinario nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli a tre posti di professore straordinario di agraria, economia rurale con nozioni di estimo e di legislazione rurale, contabilità agraria, nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con la qualifica d'insegnanti straordinari e collocati nel grado 10° del gruppo *A*, con lo stipendio iniziale di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100, e l'indennità caro-viveri, se ammogliati.

Dopo un triennio di lodevole prova, saranno promossi ordinari e collocati nel grado 9° del gruppo *A*, ed avranno lo sviluppo di carriera fino al grado 7°, secondo le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2220.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 3, diretta al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, dovrà pervenire al Ministero stesso entro un mese dalla data di prima pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla domanda, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età alla data di scadenza del concorso.

Detto limite è elevato a 40 anni per coloro i quali prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto, o da un ufficiale sanitario;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale, oppure in copia, rilasciato in forma autentica;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma o di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri nel candidato la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate almeno in triplice esemplare;

n) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; inoltre quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda, coprano posti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*); debbono invece produrre l'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio. Non sarà tenuto conto del limite di età per i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato da almeno un triennio.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, e consisteranno in una prova scritta di agraria (agricoltura generale e speciale, compresa l'arboricoltura) e di economia rurale ed estimo e in prove orali di queste materie, di legislazione e contabilità agraria, il tutto sulla base dei programmi vigenti nei Regi istituti superiori agrari, con particolare riguardo agli argomenti che sono oggetto di insegnamento nelle Regie scuole agrarie medie.

In attesa che sia pubblicato il regolamento generale in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, la Commissione giudicatrice osserverà, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533, e successive aggiunte e varianti, per quanto riguarda l'ammissione dei candidati alle prove orali, la valutazione dei titoli, lo scrutinio finale e la graduatoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.